



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

(Approvato con delibera numero 21 del 22 Giugno 2006)

SOMMARIO

Articolo 1 – Commissioni previste	3
Articolo 2 - Composizione.....	3
Articolo 3 – Modalità di designazione dei membri.....	3
Articolo 4 – Partecipazione di Sindaco e Assessori ai lavori.....	3
Articolo 5 – Pareri esprimibili	4
Articolo 6 - Competenze delle singole commissioni	4
Articolo 7 – Richiesta di pareri da parte di terzi.....	5
Articolo 8 – Convocazione e modalità operative.....	5
Articolo 9 – Ulteriori modalità operative.....	5
Articolo 10 – Atti finali delle Commissioni	6
Articolo 11 – Durata del mandato.....	6

Articolo 1 – Commissioni previste

1. Allo scopo di ottenere una articolata partecipazione dei gruppi consiliari e recepire con il loro apporto i problemi e le istanze della popolazione sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - a. Edilizia
 - b. Agricoltura
2. Ai sensi dell'art.14 comma 3 dello Statuto possono inoltre essere costituite ulteriori commissioni nei seguenti ambiti:
 - a. Bilancio, programmazione e finanze
 - b. Urbanistica e assetto del territorio
 - c. Sanità e assistenza e problemi sociali
 - d. Pubblica istruzione e cultura
 - e. Sport e tempo libero.

Articolo 2 - Composizione

1. Ogni Commissione é composta di sei membri. Ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato da un numero di membri proporzionale al numero dei propri Consiglieri; il Sindaco è escluso dal conteggio dei Consiglieri stessi. L'arrotondamento viene eseguito all'unità superiore per il gruppo meno rappresentato.
2. E' facoltà di un gruppo consiliare rinunciare alla rappresentanza in una o più commissioni in tal caso subentra un membro del gruppo consiliare meno rappresentato. Nel caso di due soli gruppi il posto resta vacante e la Commissione funziona con un numero di membri inferiore al previsto.

Articolo 3 – Modalità di designazione dei membri

1. I membri delle Commissioni (ad eccezione di quelle Edilizia e Agricoltura che sono normate a parte) sono designati dai singoli gruppi; i Presidenti vengono eletti dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e maggioranza semplice dei presenti, tra i membri designati, rispettando le stesse percentuali di rappresentanza dei gruppi consiliari espresse dall'articolo 2.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei membri della Commissione, designato dal Presidente.

Articolo 4 – Partecipazione di Sindaco e Assessori ai lavori

1. Il Sindaco e gli Assessori competenti che non siano membri designati possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
2. In caso di pareri discordi circa la competenza degli Assessori, la decisione se ammetterli o meno alla seduta della Commissione spetta alla Commissione stessa mediante votazione unica a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5 – Pareri esprimibili

1. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, hanno il compito di esprimere:
 - a. di propria iniziativa:
 - ◆ proposte e indirizzi su atti amministrativi riguardanti il territorio comunale e su problemi di interesse più generale,
 - ◆ osservazioni su singole iniziative di governo del paese
 - b. a richiesta del Sindaco, della Giunta e dei singoli Assessori, pareri consultivi non vincolanti per le iniziative sulle quali, a giudizio degli istanti, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

Articolo 6 - Competenze delle singole commissioni

1. La Commissione Bilancio e programmazione ha competenza sui principali problemi che riguardano la definizione delle tariffe e dei tributi, gli investimenti nei vari settori di intervento comunale (istruzione, cultura assistenza, servizi pubblici), la programmazione di opere pubbliche
2. La Commissione Urbanistica ed assetto del territorio ha competenza sulla pianificazione urbanistica e sulle modalità di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, sui problemi della viabilità e dei trasporti, nonché sulle azioni e sugli interventi a difesa dell'ambiente.
3. La Commissione Sanità e assistenza ha competenza su tutta l'organizzazione dei servizi sociali, sugli interventi di assistenza in generale e sulle iniziative che devono essere attuate di concerto con l'A.S.L. per migliorare il servizio sanitario regionale. La Commissione si occupa in particolare di tutte le problematiche legate al funzionamento della casa di riposo "Maero" e alla evoluzione del servizio in relazione al mutare delle necessità degli ospiti.
4. La Commissione Cultura e Istruzione ha competenza;
 - a. sulle iniziative culturali da attuare nel Comune e sull'adesione a programmi culturali proposti da altri Enti pubblici o privati, anche allo scopo di promuovere l'immagine di Manta in un contesto territoriale più ampio.
 - b. nel campo della pubblica istruzione circa gli interventi previsti dalla Legge e si adopera per favorire l'attuazione di tutte le iniziative utili per il miglioramento del sistema istruzione. In particolare propone le modalità per l'utilizzo dello scuola-bus e delle strutture comunali come gli impianti sportivi, la ludoteca e la biblioteca.
5. La Commissione Sport e tempo libero ha competenza su:
 - a. problemi che riguardano la programmazione delle attività sportive nelle strutture comunali e i rapporti con le associazioni e le società sportive che intendono operare nel territorio comunale.
 - b. modalità di attuazione di iniziative riguardanti il tempo libero e sulla gestione delle eventuali strutture comunali utilizzate
 - c. proposte di programmazione e gestione di iniziative rivolte ai giovani anche mirate alla riduzione del disagio sociale e alla prevenzione delle tossico dipendenze e alla promozione della cultura della legalità

Articolo 7 – Richiesta di pareri da parte di terzi

1. Tutte le Commissioni possono essere investite, nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento, dei problemi relativi agli enti pubblici o privati che percepiscano contributi, di qualsiasi importo e a qualsiasi titolo, dal Comune di Manta.

Articolo 8 – Convocazione e modalità operative

1. Le Commissioni si radunano ogniqualvolta
 - a. lo decida il Presidente d'intesa con il vicepresidente
 - b. lo chieda il Sindaco o l'Assessore competente o il Consiglio Comunale
 - c. ne facciano richiesta almeno tre membri;
2. La convocazione dovrà:
 - a. essere trasmessa a firma del Presidente e a cura degli uffici comunali almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso d'urgenza il termine viene ridotto a 24 ore e sarà sufficiente la convocazione telefonica.
 - b. contenere l'elenco degli argomenti posti in discussione.
3. Ciascun membro può chiedere che un argomento sia iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva, purché tale richiesta sia sostenuta almeno da altri due membri..
4. Per la validità delle sedute delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
5. Poiché gli atti delle Commissioni sono essenzialmente pareri e proposte, in caso di mancata unanimità le diverse tesi verranno verbalizzate con l'indicazione dei nominativi dei membri che le hanno sostenute.
6. Qualora un membro della Commissione non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, il presidente, su proposta della Commissione, lo segnalerà al Sindaco per la dichiarazione di decadenza. Sono forme valide di giustificazione:
 - a. L'avviso scritto fatto pervenire al Presidente prima della riunione
 - b. L'avviso telefonico fatto pervenire al Presidente prima della riunione e comunicato dal Presidente stesso agli altri membri prima dell'inizio della discussione.
 - c. L'avviso pervenuto entro i quindici giorni successivi a quello della riunione; in questo caso deve essere indicato il motivo dell'assenza.
7. Il membro decaduto verrà sostituito ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 11.
8. Ogni commissario ha la facoltà di farsi eccezionalmente accompagnare da un esperto, senza diritto di voto e di partecipazione alla discussione, in considerazione della particolarità dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, dandone preventiva comunicazione al Presidente.

Articolo 9 – Ulteriori modalità operative

Le Commissioni possono stabilire:

1. di richiedere una consultazione popolare; in tal caso ne daranno comunicazione al Sindaco che provvederà alle convocazioni. con manifesti. e comunicazioni tramite la stampa;
2. di avvalersi della consulenza di enti, organi o persone singole o di farsi assistere nei loro lavori. da tecnici appartenenti o meno al personale del Comune, purché

ciò non comporti oneri per il Comune stesso, salvo specifiche deliberazioni dell'organo comunale competente;

3. di riunirsi in seduta congiunta con altre Commissioni per la trattazione di argomenti di comune interesse. In questo caso la presidenza delle sedute é assunta dal presidente più anziano d'età e verbalizza il segretario della Commissione cui il presidente appartiene.

Articolo 10 – Atti finali delle Commissioni

1. Le proposte, i pareri e gli indirizzi sono espressi dalla Commissione mediante atti interni, sotto forma di una o più relazioni sottoscritte dai membri, da trasmettere al Sindaco che provvederà a sottoporle all'esame della Giunta o del Consiglio a seconda delle competenze.
2. Tutte le relazioni. in Consiglio Comunale saranno illustrate da uno dei firmatari.

Articolo 11 – Durata del mandato

1. La durata in carica delle Commissioni é pari alla durata del Consiglio Comunale che procede alle nomine salvo l'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dei singoli componenti le Commissioni, il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione, nel corso della sua prima seduta utile, recependo le designazioni dei gruppi consiliari.